

**DIRITTO E IMPRESA****Osservatorio Fondazione Bruno Visentini - Ceradi**

A cura di Valeria Panzironi

# Dalla Ue portabilità dei servizi online di informazione

di **Valeria Falce**

**D**iritto d'autore, libertà di ricerca, diritto di informazione e di essere informati si inseriscono nella medesima cornice: qualificano diritti fondamentali di cui sono scontati legittimazione costituzionale e pari-ordinazione gerarchica.

Proprio perché tali diritti coesistono e si implicano reciprocamente, il tempo e le circostanze hanno di volta in volta contribuito al loro bilanciamento.

Tale equilibrio, sempre mobile, è oggi travolto da cambiamenti straordinari. In un recente rapporto, l'Ocse avverte la mutazione genetica intervenuta nei **processi di ricerca, d'informazione e d'innovazione**, che si caratterizza per la digitalizzazione di interi ambiti sociali ed economici e si traduce in un flusso inarrestabile e continuo di contenuti digitali che inondano la rete.

In questo rinnovato quadro, l'intreccio tra innovazione e ricerca, manifestazione del pensiero, libertà d'informazione e diritto d'autore, è in cerca di una nuova composizione.

Sul punto l'Unione europea è intervenuta poche settimane fa.

Con la Comunicazione "Verso un quadro normativo moderno e più europeo sul diritto d'autore" (Com(2015) 626 final), la Commissione ha infatti identificato le due direttrici lungo le quali l'Ue intende muoversi per confermare anche nell'economia della conoscenza l'equilibrio omeostatico tra **diritto d'autore e gli altri diritti fondamentali**.

● La prima linea è di superamento del principio di territorialità, che ha costituito l'architrave su cui poggiava l'istituto, perché incapace di cogliere la dimensione a-territoriale, glo-

bale e comunque transnazionale della rete su cui viaggiano i contenuti digitali.

In concreto, per rimuovere gli ostacoli all'accesso transfrontaliero ai contenuti e alla circolazione delle opere, la Commissione intende concentrarsi sulla "portabilità" dei servizi di contenuti online, per consentire agli utenti che hanno acquistato contenuti online o sottoscritto un abbonamento agli stessi nel proprio Paese di origine di accedervi anche quando soggiornano temporaneamente in un altro Stato membro.

● La seconda linea è di modernizzazione e di più stringente armonizzazione delle regole che disciplinano i limiti del diritto di autore sui contenuti digitali per prevalenti ragioni di interesse pubblico.

In concreto e come primo passo, la Commissione intende proporre l'attuazione del Trattato di Marrakech nell'ottica di facilitare l'accesso a formati speciali da parte degli utenti con difficoltà nella lettura di testi a stampa.

Rispetto alla tecnica che consente la lettura e l'analisi di enormi quantità di contenuti digitali con appositi programmi, è intenzione della Commissione permettere alle organizzazioni che effettuano ricerche con finalità di interesse pubblico di utilizzare le tecniche appunto di text mining e il data mining sui contenuti ai quali possono accedere legalmente, nella piena certezza giuridica, per scopi di ricerca scientifica.

Quanto alla previsione che autorizza le biblioteche e altri enti a consentire la consultazione a video delle opere a scopo di ricerca o di attività privata di studio unicamente attra-

verso i terminali presenti nelle sedi fisiche delle biblioteche, la Commissione auspica una maggiore chiarezza circa il relativo ambito di applicazione che andrebbe esteso agli utilizzi digitali e all'apprendimento online. Si tratterebbe, dunque, di proporre la consultazione a distanza a scopo di ricerca o di attività privata di studio, in reti elettroniche chiuse, delle opere conservate in biblioteche universitarie e di ricerca e in luoghi analoghi.

Infine, rispetto alle previsioni sulle attività di conservazione condotte dalle istituzioni che gestiscono il patrimonio culturale europeo, la Commissione si propone di promuovere l'utilizzo delle tecnologie digitali per la conservazione e di tener conto delle esigenze specifiche delle opere nate in formato digitale o digitalizzate.

In sostanza, attraverso queste misure (e altre relative alle nuove forme di distribuzione dei contenuti online e ad un più efficace enforcement della disciplina) la Commissione intende per un verso rendere le attuali norme Ue sul diritto d'autore più adatte al mercato interno e per altro verso, adattare alle nuove realtà tecnologiche perché continuino a svolgere (anche nel mercato digitale) la loro funzione ultima: di incentivo alla creatività e di impulso alla ricerca, al sapere e all'istruzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

